

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1225 DEL 16/12/2016

OGGETTO: Asl n. 2 Olbia / S.F. Pagamento sentenza n. 197/2016 Tribunale di Tempio Pausania.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/12/2016	Al 31/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Premesso che con ricorso ex art. 414 c.p.c. la signora S.F., conveniva l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nanti il Tribunale di Tempio Pausania al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro tra la Asl e la società di somministrazione, nonché, del contratto di lavoro somministrato da questa a parte ricorrente e della clausola appositiva del termine apposto ai contratti suddetti, richiedendo, per l'effetto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Considerato che la sentenza n. 197/2016 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del contratto di lavoro per cui è causa condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura di € 776,30 per complessivi € lordi 7.609,90; 2) alla refusione delle spese di lite nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione resistente quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1.300,00 per onorari, € 195,00 spese generali, € 59,80 cpa, € 342,06 IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

Dato atto che l'avvocato Ines Dau, procuratore della ricorrente, ha richiesto la corresponsione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'amministrazione, nonché, la corresponsione da parte dell'Azienda del restante terzo compensato tra le parti, essendo munita di giusta procura per l'incasso di somme;

che la ricorrente ha comunicato il proprio assenso;

che pertanto, alla ricorrente dovrà essere corrisposta la somma complessiva netta di € 5.260,77 così specificata: € 5.261,87 quale netto da versare a titolo di risarcimento del danno commisurato a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, € 776,30 per interessi e rivalutazione; da tale somma dovrà essere detratta la somma lorda di € 777,40 pari ad 1/3 delle spese legali compensate tra le parti che verranno versate direttamente al legale di parte ricorrente.

Valutato che per l'effetto di quanto sopra dovranno essere corrisposte all'avv. Ines Dau le somme a titolo di refusione delle spese legali così specificate: complessivi euro 2.332,20 di cui € 1.300,00 per onorari nella misura di 2/3 a carico dell'amministrazione resistente; € 650,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 292,50 spese generali, € 89,70 cpa.

Il suddetto compenso non è soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014.

Valutato infine che avendo provveduto al pagamento diretto delle spese compensate in favore del legale, le somme così calcolate dovranno essere portate in detrazione rispetto agli importi da corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno e, che, dunque, le somme dovranno essere corrisposte al netto delle trattenute oltre interessi e rivalutazione:

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di corrispondere alla signora S.F. in esecuzione della sentenza n. 197/2016, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di **€ 5.260,77** così specificata: € 5.261,87 quale netto da versare a titolo di risarcimento del danno commisurato a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, € 776,30 per interessi e rivalutazione; da tale somma dovrà essere detratta la somma lorda di € 777,40 pari ad 1/3 delle spese legali compensate tra le parti che verranno versate direttamente al legale di parte ricorrente.

- di corrispondere all'avvocato Ines Dau, procuratore della ricorrente, la somma complessiva di **€ 2.332,20** di cui € 1.300,00 per onorari nella misura di 2/3 a carico dell'amministrazione resistente; € 650,00 a titolo di compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a carico della parte oltre ad € 292,50 spese generali, € 89,70 cpa.

di imputare la spesa nel fondo rischi spese legali nel quale tale somma è stata precedentemente prevista;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO(IVA INCL.)
2016	UA2_AAGG	2	A514030301	Fondo rischi	7.592,97

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;

**Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme**

Il Responsabile Area AAGLLC : C.P.

Il Responsabile istruttoria : E.M.